

# Assicurazione shopping

Grazie alla copertura completa dell'assicurazione shopping sarà ancora più piacevole fare acquisti: essa vi offre infatti maggiore sicurezza in Internet, durante il trasporto, per la restituzione della merce o in caso di controversie. L'assicurazione shopping vi garantisce un sostegno rapido e semplice a condizione che l'acquisto sia stato regolato per più del 50 % con la vostra carta.



## I vostri vantaggi

- ✓ **Più sicurezza in Internet**  
L'assicurazione copre i casi di mancata consegna della merce acquistata via Internet o telefono (prestazione assicurata massima pari a CHF 1'500 per evento e CHF 7'500 all'anno).
- ✓ **Più sicurezza nei trasporti**  
L'assicurazione copre i casi di furto, danneggiamento o distruzione della merce in spedizione al proprio indirizzo (prestazione assicurata massima pari a CHF 1'500 per evento e CHF 7'500 all'anno).
- ✓ **Più sicurezza nella restituzione della merce**  
L'assicurazione copre gli acquisti che non vengono annullati dal venditore delle merci entro 20 giorni (prestazione assicurata massima pari a CHF 1'500 per evento e CHF 7'500 all'anno).
- ✓ **Più sicurezza nelle controversie**  
Ci assumiamo le spese per controversie e procedimenti legali connessi ai vostri acquisti (prestazione assicurata massima pari a CHF 7'500 all'anno).

## Premi

**Carta principale**  
CHF 18 all'anno

**Carta  
supplementare**  
CHF 12 all'anno

# Assicurazione shopping

## Dichiarazione di adesione

Sì, desidero ordinare l'assicurazione shopping a soli CHF 18 all'anno per la carta principale e a soli CHF 12 all'anno per ogni carta supplementare.\*

Il numero della mia carta è:

-----

Il numero della mia carta supplementare è:

-----

### Dati personali

Signora     Signor

Cognome

\_\_\_\_\_

Nome

\_\_\_\_\_

Azienda (facoltativo)

\_\_\_\_\_

Via, n.

\_\_\_\_\_

NPA, località

\_\_\_\_\_

Cellulare

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma\*\*

\_\_\_\_\_

\* L'assicurazione shopping vale per 12 mesi. La quota annuale di CHF 18 per la carta principale e di CHF 12 per ogni carta supplementare le verrà addebitata nella prossima fattura della carta di credito o nel prossimo estratto conto.

\*\* Con la mia firma accetto le Condizioni Generali di Assicurazione.

Inviare la richiesta a:

BonusCard.ch SA, casella postale, 8021 Zurigo

## Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) BonusCard.ch AG assicurazione shopping collettiva

### Informazioni per il cliente, conformi alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce un compendio chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

#### Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per la componente di protezione giuridica dell'assicurazione l'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

#### Chi è la stipulante?

Contraente dell'assicurazione è la BonusCard.ch AG (di seguito denominata BonusCard) con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

#### Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati e il volume della copertura assicurativa risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA).

#### Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante, Allianz Assistance concede la copertura assicurativa ai titolari di una carta di pagamento valida, non disdetta ed emessa da BonusCard.ch AG (susseguentemente nominata carta) ed un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurative. (ci-après dénommée «carte»).

#### Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi, già subentrati all'emissione o alla presa in possesso della carta o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento dell'emissione o della presa in possesso della carta.
- Eventi connessi a guerre, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.
- Eventi correlati alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA.

#### A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito con la domanda d'assicurazione e risulta dal conteggio per la carta.

#### Quali obblighi hanno le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (ad es., la denuncia immediata di un sinistro a Allianz Assistance, la denuncia di una rapina o furto alla stazione di polizia competente entro 48 ore).
- Devono intraprendere ogni cosa che possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a Allianz Assistance le rispettive documentazioni, informazioni ecc. utili per il chiarimento del caso assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA.

#### Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La protezione assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta del contratto d'assicurazione o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard.ch AG, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard.ch AG per la carta o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.

#### Come tratta i dati la Allianz Assistance/CAP?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione di dati personali, Allianz Assistance/CAP opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, Allianz Assistance/CAP richiede alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri.

I dati personali elaborati da Allianz Assistance/CAP includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto, la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell'assicurazione ovvero delle persone assicurate contenute nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell'interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all'estero e in patria. Allianz Assistance/CAP elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.

Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Assistance/CAP vengono erogate in parte da società giuridicamente indipendenti all'estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, Allianz Assistance/CAP ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.

Allianz Assistance/CAP conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Assistance/CAP, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Allianz Assistance/CAP; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.

## How can we help?

## Panoramica delle prestazioni assicurative

Componente assicurativa	Prestazione assicurata	Somma assicurata massima	
A Assicurazione fornitura di merce e trasporto	Copertura assicurativa: Furto, rapina, distruzione o danneggiamento nonché, se spedito, il mancato arrivo a destinazione dell'oggetto assicurato.	per singolo caso per anno	CHF 1500.- CHF 7500.-
B Assicurazione restituzione merce	Copertura assicurativa: Rifiuto del ritiro dell'oggetto assicurato da parte del venditore	per singolo caso per anno	CHF 1500.- CHF 7500.-
C Protezione giuridica shopping	Spese occasionate da vertenze giuridiche o processi giuridici connessi all'uso della carta per l'acquisto di merci	per anno assicurativo	CHF 7500.-

Dove in seguito, per motivi di leggibilità, si usano solo denominazioni maschili di persone, con esse s'intendono sempre anche le denominazioni femminili. La preghiamo di conservare questa conferma d'assicurazione in un luogo sicuro assieme agli altri suoi atti d'assicurazione.

### Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance  
Gestione reclami  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen

# Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) di carte per pagamenti emesse da BonusCard.ch AG per l'assicurazione shopping

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con BonusCard.ch AG (di seguito Bonuscard) ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Le prestazioni sono definite nelle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) nonché in via aggiuntiva nelle disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione.

## Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

Le disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione non sono previste disposizioni diverse.

### 1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende al titolare (susseguentemente denominato persona assicurata o assicurato) di una carta per pagamenti valida e non disdetta emessa da BonusCard.ch AG (susseguentemente denominata carta), che ha aderito al contratto d'assicurazione collettivo, alla base di questa assicurazione.

### 2 Campo d'applicazione locale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

### 3 Inizio, durata e premessa di base della protezione assicurativa

3.1 La protezione assicurativa è valida per la durata di un anno a partire dal primo rispettivo addebito sul conteggio della carta (vale da conferma d'assicurazione). Senza disdetta del contratto d'assicurazione, rispettivamente senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard.ch AG, il contratto assicurativo si prolunga tacitamente di un ulteriore anno.

3.2 La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard.ch AG (disdetta da parte di BonusCard.ch AG o da parte del titolare della carta), rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.

3.3 Affinché la persona assicurata possa godere della prestazione assicurativa al subentrare di un sinistro assicurato, l'oggetto acquistato deve essere stato pagato per oltre il 50% con la sua carta valida.

### 4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il sinistro.

4.2 La persona assicurata è obbligata a soddisfare completamente i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione e di comportamento. In particolare, un evento assicurato deve essere notificato subito per iscritto a Allianz Assistance oppure, in caso di furto, anche alla stazione di polizia più vicina.

4.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni fornite da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

### 5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

### 6 Esclusioni generali ed eventi o oggetti non assicurati

6.1 *Se un evento si era già verificato al momento dell'emissione o della presa in possesso della carta, oppure se la persona assicurata al momento dell'emissione o della presa in possesso della carta poteva già prevederne il verificarsi, allora un diritto alla prestazione non sussiste.*

6.2 *Generalmente non sono assicurati gli eventi provocati dalla persona assicurata nel modo seguente:*

- Abuso di alcool, droghe o medicinali
- Suicidio o tentato suicidio
- Partecipazione a scioperi o disordini
- Partecipazione ad azioni rischiose, durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo
- Colpa grave o premeditazione/omissione
- Crimini rispettivamente reati perpetrati o tentati.

6.3 *Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione a un evento assicurato, ad es. le spese per il riacquisto degli oggetti assicurati o per scopi inerenti la polizza.*

6.4 *Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.*

6.5 *Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio.*

6.6 *Non sono assicurate le spese in relazione a rapimenti.*

#### 6.7 Eventi non assicurati

6.7.1 *Normale consumo o usura.*

6.7.2 *Errori di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa*

6.7.3 *Errore d'uso*

6.7.4 *Influssi esercitati da temperatura e intemperie.*

#### 6.8 Esclusione dei casi di garanzia

*Non sussiste protezione assicurativa per danni per i quali deve rispondere un terzo quale produttore, venditore o contrattualmente in seguito ad un incarico di riparazione.*

#### 6.9 Oggetti non assicurati

6.9.1 *Denaro contante, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli e biglietti d'ingresso e altri certificati di legittimazione, metalli preziosi (come riserva, in barre o merce commerciale), monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle.*

6.9.2 *Animali e piante nonché veicoli a motore.*

6.9.3 *Beni di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e generi voluttuari, cosmetici ecc. Eccezione: articoli cosmetici sono protetti esplicitamente contro il furto e in caso di spedizione dal mancato arrivo a destinazione.*

6.9.4 *Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se non portati o usati conformemente alla loro destinazione, o portati appresso sotto la custodia personale del titolare della carta.*

6.9.5 *Merce usata (oggetti d'arte non sono considerati merce usata).*

6.9.6 *Oggetti, acquistati mediante uso fraudolento e abusivo della carta.*

### 7 Clausola complementare

7.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese vengono risarcite in toto e una tantum.

7.2 Se il sinistro viene denunciato dapprima a Allianz Assistance e nella misura in cui Allianz Assistance fornisce prestazioni per lo stesso danno, queste sono considerate come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

### 8 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi dell'evento, che giustifica l'obbligo alla prestazione.

### 9 Foro competente e legge applicabile

9.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o presso il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

9.2 In complemento alle presenti disposizioni vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

### 10 Indirizzo di contatto

Allianz Assistance, Richtplatz 1, Casella postale, 8304 Wallisellen  
info.ch@allianz.com

## II Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione

### A Assicurazione per fornitura di merci e di trasporto

Volume della protezione assicurativa, cifra assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati

#### 1 Volume della protezione assicurativa

- 1.1 La protezione assicurativa inizia con la consegna all'acquisto della dell'oggetto assicurato (senza invio) e dura incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo entro 24 ore.
- 1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (invio), la protezione assicurativa inizia con l'addebito dell'importo dell'acquisto sulla carta assicurata o con la consegna dell'oggetto al vettore. A partire dal momento della consegna della cosa da parte del vettore alla persona assicurata, la protezione assicurativa vale per 24 ore.

#### 2 Cifra assicurata

- 2.1 La cifra assicurata è limitata a CHF 1500.– per ogni caso assicurato e a un totale di CHF 7500.– entro un periodo di 12 mesi.
- 2.2 Per ogni sinistro viene detratta una franchigia pari a CHF 50.–.

#### 3 Prestazione assicurativa

- 3.1 Per gli oggetti rubati o distrutti, Allianz Assistance ha la facoltà di scegliere tra sostituzione in natura oppure, in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II A 2, di indennizzare il prezzo d'acquisto pagato.
- 3.2 Per gli oggetti danneggiati, Allianz Assistance ha la facoltà di fare riparare gli oggetti, oppure, in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II A 2, di indennizzare le necessarie spese di riparazione, al massimo però il prezzo d'acquisto.
- 3.3 Per le cose appartenenti a una coppia o ad una parure, sempre in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II A 2, viene fornita una copertura assicurativa fino all'ammontare del prezzo d'acquisto, sempreché gli oggetti che non hanno subito il danno da soli siano inservibili o non possano essere completati.

#### 4 Oggetti assicurati

Sono assicurate le cose mobili destinate all'uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.

#### 5 Eventi assicurati

Furto, distruzione, danneggiamento nonché, se spedito, il mancato arrivo a destinazione dell'oggetto assicurato.

#### 6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4 Obblighi in caso di sinistro)

- 6.1 Un danno da furto deve essere denunciato alla stazione di polizia competente entro 48 ore dopo scoperto.
- 6.2 In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inoltrati a Allianz Assistance all'indirizzo di contatto indicato al punto I 10 (a seconda dell'evento assicurato):

in caso di furto, distruzione, danneggiamento o spedizione non arrivata a destinazione

- Documento d'acquisto originale, dal quale risultano il prezzo e il giorno d'acquisto.
- Il rispettivo giustificativo della carta o una copia dell'estratto mensile.
- La prova, che l'oggetto in questione la persona assicurata l'ha pagato per oltre il 50% con la carta valida.
- La prova di un contratto per la carta valido con la Jelmoli Bonus Card AG.
- Il ricorso a terzi (anche assicurazioni) in seguito allo stesso danno.
- Altre informazioni determinanti per l'accertamento dell'indennizzo.

##### In caso di furto anche:

- Verbale di polizia.

##### In caso di invio degli oggetti assicurati anche:

- La prova, che e quando il prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato è stato addebitato alla carta assicurata o che l'oggetto è stato inviato
- Verbale di accertamento dei fatti.

##### In caso di mancato arrivo a destinazione dell'oggetto as- sicurato (invio):

- Copia di lettere di reclamo della persona assicurata al venditore, se il venditore può essere contattato
- Conferma del reclamo del venditore, se il venditore l'ha rilasciata.

- 6.3 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di Allianz Assistance fino all'espletamento definitivo del caso di danno e, su sua richiesta, inviate a essa a spese della persona assicurata, per la stima.

### B Assicurazione restituzione merce

Volume della protezione assicurativa, cifra assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati

#### 1 Volume della protezione assicurativa

- 1.1 La protezione assicurativa inizia con la consegna all'acquisto dell'oggetto assicurato (senza invio) e dura incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo entro 20 giorni.
- 1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (invio), la protezione assicurativa inizia con la consegna della cosa da parte del vettore alla persona assicurata. Da quel momento la protezione assicurativa dura 20 giorni.

#### 2 Cifra assicurata

- 2.1 La cifra assicurata è limitata a CHF 1500.– per ogni caso assicurato e ad un totale di CHF 7500.– entro un periodo di 12 mesi.
- 2.2 Per ogni sinistro viene detratta una franchigia pari a CHF 50.–.

#### 3 Prestazione assicurativa

Quando è possibile provare che il venditore rifiuta la restituzione di un oggetto assicurato, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata, in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II B 2 e dopo la detrazione della franchigia, la cifra pagata per l'oggetto assicurato conformemente alla somma indicata nell'estratto mensile della carta o nel giustificativo d'acquisto originale.

#### 4 Oggetti assicurati

Sono assicurate le cose mobili destinate all'uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.

#### 5 Eventi assicurati

Rifiuto del ritiro dell'oggetto assicurato da parte del venditore.

#### 6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4 Obblighi in caso di sinistro)

- 6.1 In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inoltrati a Allianz Assistance all'indirizzo di contatto indicato al punto I 10:

- Documento d'acquisto originale, dal quale risultano il prezzo e il giorno d'acquisto
- Il rispettivo giustificativo della carta o una copia dell'estratto mensile.
- La prova, che l'oggetto in questione la persona assicurata l'ha pagato per oltre il 50% con la carta valida
- La prova di un contratto per la carta valido con la Jelmoli Bonus Card AG
- Prova del rifiuto del ritiro dell'oggetto assicurato da parte del venditore.
- Il ricorso a terzi (anche assicurazioni) in seguito allo stesso danno.
- Altre informazioni determinanti per l'accertamento dell'indennizzo.

- 6.2 L'oggetto assicurato per il quale si accampa una prestazione assicurativa nell'ambito della restituzione della merce, deve essere inviato a Allianz Assistance.

#### 7 Oggetti non assicurati (ad integrazione del punto I 6.9 Oggetti non assicurati).

- Radiotrasmittitori mobili

- *Registrazioni di qualsiasi tipo (ad es. riprese sonore, fotografiche, video, digitali), software per computer e libri, se inviati non aperti ancora nella confezione originale*
- *Dispositivi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi medici, protesi, accessori medici).*

## **C Protezione giuridica shopping**

### **1 Somma assicurata**

Per ogni anno e caso assicurativo la cifra assicurata ammonta al massimo a CHF 7500.–, con detrazione di una franchigia di CHF 50.–.

### **2 Oggetto e ambito di validità**

Le persone assicurate (conformi al punto I 1) sono assicurate in caso di controversie giuridiche o altri procedimenti legali risultanti dall'uso della carta durante un acquisto di merci. La protezione assicurativa è valida in tutto il mondo. L'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede a Wallisellen (susseguentemente nominata CAP).

### **3 Controversie/procedure assicurate**

Controversie contrattuali derivanti da contratti, per le quali il titolare della carta ha pagato con la carta legalmente il suo debito per oltre il 50%.

### **4 Prestazioni assicurate**

- 4.1 Prestazioni del servizio giuridico CAP.
- 4.2 Spese d'avvocato nel volume di uso locale. Convenzioni sull'onorario per CAP non sono impegnative.
- 4.3 Spese per perizie, ordinate in accordo con CAP o su disposizione del tribunale.
- 4.4 Diritti di giustizia e spese procedurali.
- 4.5 Indennizzo alla controparte per il processo.
- 4.6 Per principio, le spese sono sopportate dalla parte soccombente. Gli indennizzi alle parti concesse in via giudiziaria o extra-giudiziaria a favore dell'assicurato competono a CAP fino alla concorrenza della prestazione da essa fornita. In caso di concordato CAP si assume la quota delle spese che sarebbe ricaduta all'assicurato che perde la causa. Senza previa approvazione, altri accordi tra le parti non sono impegnativi per CAP.

### **5 Esclusioni**

- 5.1 *Controversie tra l'assicurato e il proprio assicuratore di protezione giuridica, Allianz Assistance e la BonusCard.ch AG.*
- 5.2 *Controversie tra avvocati, periti e altri incaricati che hanno agito in un caso coperto da CAP.*
- 5.3 *Controversie o conflitti d'interesse tra persone assicurate con lo stesso contratto d'assicurazione (questa esclusione non si riferisce allo stesso stipulante).*
- 5.4 *Sinistri, per i quali l'evento di base (prima violazione di diritto o contrattuale) è subentrato prima dell'inizio della durata contrattuale o quando la necessità di assistenza giuridica viene fatta valere dopo la fine del contratto d'assicurazione.*

### **6 Denuncia di un caso giuridico**

L'assicurato denuncia a CAP (indirizzo di contatto al punto II C 8) immediatamente ogni caso giuridico che possa dare adito ad una prestazione. Trasmette senza indugio ogni informazione e documentazione utile a CAP (corrispondenza, citazioni, decisioni e sentenze con le buste, ecc.) Per la prova che si tratta di un acquisto di merce coperto, occorre inviare in particolare il conteggio della carta.

Tutte le promesse di copertura di CAP, che avvengono senza un giustificativo per la carta, vengono rilasciate con riserva di questa prova.

### **7 Elaborazione del caso giuridico**

- 7.1 Il servizio giuridico di CAP informa l'assicurato sui suoi diritti e preserva i suoi interessi. L'assicurato rilascia a CAP tutti i necessari mandati.
- 7.2 L'assicurato non s'intromette nell'elaborazione del caso da parte della CAP. Senza una previa approvazione di CAP, non rilascia incarichi ad avvocati, periti ecc., non adisce processi, non adotta mezzi legali e non conclude concordati. Non conclude accordi d'onorario con l'avvocato incaricato.
- 7.3 Se in seguito alla collisione d'interessi (rappresentanza di diversi assicurati con interessi contrapposti) o in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo risultasse necessario richiedere l'intervento di un avvocato esterno (monopolio dell'avvocato), l'assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente un avvocato risiedente nel distretto del tribunale, con le necessarie capacità. Se CAP rifiuta l'avvocato desiderato, l'assicurato propone tre altri avvocati di diverse cancellerie risiedenti nel distretto del tribunale, tra i quali CAP ne sceglie uno. Il rifiuto di un avvocato non deve essere necessariamente motivato.
- 7.4 CAP può imitare la presa in carico delle spese per singole misure a tutela dei diritti o parti del processo.
- 7.5 CAP si riserva il diritto di delegare la fornitura di singoli servizi a un avvocato esterno.
- 7.6 CAP può liberarsi dal suo obbligo alla prestazione indennizzando l'utilità materiale della controversia.
- 7.7 L'assicurato esonera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di CAP.

### **8 Indirizzo di contatto**

CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA Case postale  
Casella postale  
8010 Zurigo

Tel. +41 58 358 09 09  
capoffice@cap.ch, www.cap.ch